

Prot. n.



Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Approvazione del nuovo modello di comunicazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1.1. Ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 250739 del 1° luglio 2020, la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

2. Approvazione del nuovo modello di comunicazione e delle relative istruzioni

2.1. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1.1 e dell'estensione a ulteriori mensilità del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con il presente provvedimento sono approvati il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti e le relative istruzioni, riportati in allegato.

- 2.2. Il nuovo modello può essere utilizzato, in sostituzione del modello allegato al citato provvedimento del 1° luglio 2020, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 2.3. Eventuali ulteriori aggiornamenti del modello di comunicazione e delle relative istruzioni saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data adeguata pubblicità.

Motivazioni

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739 del 1° luglio 2020 sono state definite, tra l’altro, le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per:

- botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il citato provvedimento ha previsto che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei suddetti crediti d’imposta, redatta secondo il modello allegato al provvedimento medesimo, è inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità. Con successivo provvedimento sarebbero state definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato esteso:

- dall’articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai canoni di locazione del mese di

giugno 2020 (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020);

- dall'articolo 77, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
- dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020;
- dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 149 del 2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute (c.d. zone rosse).

Tanto premesso, per consentire l'invio della comunicazione della cessione dei crediti da parte degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e tenuto conto delle sopra descritte estensioni del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, con il presente provvedimento sono approvati il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni, in sostituzione del modello e delle istruzioni allegati al citato provvedimento del 1° luglio 2020.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate prot. 250739 del 1° luglio 2020;

Articolo 77, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell' Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente